

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; e assistito per la segreteria dalla Sig.ra Antonella Sansoni e dal Sig. Nicola Terra, si è riunito il 05 maggio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO (in qualità di responsabile del Settore Giovanile della Soc. US Avellino) - (nota n. 8551/164pf15-16/AM/SP/ma del 19/02/2016).

Alla riunione odierna, la Procura Federale ed il Sig. Vincenzo Vito hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo Vito, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vincenzo Vito, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici) ed € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 9 (nove) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore

generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni a carico del Sig. Vincenzo Vito:

inibizione di mesi 9 (nove) ed € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PIETRUNTI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Win Adv Campobasso) e la SOCIETÀ ASD WIN ADV CAMPOBASSO - (nota n. 9693/973pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Pietrunti □ - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Win Adv Campobasso - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909 del 16.06.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la fideiussione per la stagione 2014/2015;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Francesco Pietrunti della sanzione dell' inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 300,00;

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Francesco Pietrunti, nella qualità come in atti, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Win Adv Campobasso l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO MUNARI (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zane C5 già ASD Blue Team C5 Trissino) e la SOCIETÀ ASD THIENE ZANE C5 già ASD BLUE TEAM C5 TRISSINO - (nota n. 9694/974pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Munari Marco - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zane C5 (già ASD Blue Team C5 Trissino) - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

rilevato che l'inadempimento era stato comunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22 aprile 2015 ("*manca*za fideiussione punto A5 CU n. 909/2014");

rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l'ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento;

rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 31.07.2015 di importo pari ad € 2.500,00 secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, né l'avevano sostituita con assegno circolare o bonifico bancario;

rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Munari Marco della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società ASD Thiene Zane C5 della sanzione dell'ammenda di € 300,00;

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire a questo Tribunale memorie difensive, né sono comparsi alla riunione odierna;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione al Munari nell'art. 19 CGS;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Munari Marco, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Thiene Zane C5 (già ASD Blue Team C5 Trissino) l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

(172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLINO TODARO (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Libertas Eraclea) e la SOCIETÀ ASD LIBERTAS ERACLEA - (nota n. 9691/948pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare,

rilevato che, con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor □ Nicolino Todaro - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Libertas Eraclea - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 909 del 16.06.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la quota di iscrizione al campionato per la stagione 2014/2015;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Nicolino Todaro della sanzione dell' inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 400,00;
rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del Legale Rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Nicolino Todaro l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Libertas Eraclea l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

(173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal già USD Fabrizio Calcio a 5 2007) e la SOCIETÀ ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL già USD FABRIZIO CALCIO A 5 2007 - (nota n. 9692/949.pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
rilevato che, con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Giuseppe Santella, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società USD Fabrizio Calcio a 5 2007 ora ASD FC5 Corigliano Futsal, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n.909/2014 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine de 10 luglio 2014, la quota di fidejussione per Euro 15.000,00;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giuseppe Santella, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società dell'ammenda di Euro 500,00;
rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

P.Q.M.

infligge al Sig. Giuseppe Santella l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD FC5 Corigliano Futsal già USD Fabrizio Calcio a 5 2007 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIEL LEVI (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 già

ASD Eagles Fermo) E LA SOCIETÀ ASD SANGIORGESE CALCIO A 5 già ASD EAGLES FERMO - (nota n. 9690/947.pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Daniel Levi, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Eagles Fermo (ora ASD Sangiorgese Calcio A 5) per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) e disposizione finale del Comunicato Ufficiale n.909/2014 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ed la Soc. ASD Sangiorgese Calcio a 5 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Soc. ASD Sangiorgese Calcio a 5, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per la Soc. ASD Sangiorgese Calcio a 5, sanzione dell'ammenda di € 300,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 200,00; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Daniel Levi, il quale non ha fatto pervenire memorie a difesa, né è comparso alla riunione odierna.

Risulta documentalmente accertato che il deferito ha eseguito entro il termine del 23 luglio 2014 il pagamento in forma non consentita perché divergente da quella prescritta al punto A4) e disposizione finale del richiamato C.U. n. 909/2014;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Daniel Levi della sanzione della inibizione per giorni trenta;

ritenuta congrua la richiesta della Procura Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della Società ASD Sangiorgese Calcio a 5.

Infligge al Sig. Daniel Levi, nella qualità come in atti, l'inibizione di giorni 30 (trenta).

(175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BERGAVI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Neapolis Srl) E LA SOCIETÀ NEAPOLIS Srl - (nota n. 9925/984pf14-15/LG/pp del 23.02.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

vista la mancata comunicazione ad entrambi i deferiti della convocazione per la riunione odierna, in quanto le lettere raccomandate all'uopo finalizzate sono state restituite al mittente con la dicitura "destinatario trasferito";

rilevato altresì che come dichiarato dalla Procura Federale nella riunione odierna neppure il deferimento risulta essere stato comunicato;

P.Q.M.

rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di ragione.

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRCO ROSSETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Arzignano C5) e la SOCIETÀ ASD ARZIGNANO C5 - (nota n. 9985/896pf14-15/LG/pp del 23.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, con atto del 23 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Mirco Rossetti - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Arzignano C5 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909 del 16.06.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la fideiussione per la stagione 2014/2015;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Mirco Rossetti della sanzione dell' inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 400,00;

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Mirco Rossetti l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Arzignano C5 l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANIELLO APICELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Prato Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ ASD PRATO CALCIO A CINQUE - (nota n. 9986/897pf14-15/LG/pp del 23.03.2016

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
rilevato che, con atto del 23 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Apicella Alessio - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Prato calcio a Cinque - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 comma 1 CGS;
rilevato che l'inadempimento era stato comunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22 aprile 2015 ("*pagamento eseguito in forma non consentita punto A4 CU n. 909/2014*");
rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l'ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento;
rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa la documentazione attestante il pagamento di € 5.050,00;
rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Apicella Alessio della sanzione dell'inibizione di giorni trenta e alla Società ASD Prato calcio a Cinque della sanzione dell'ammenda di € 300,00;
rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire a questo Tribunale memorie difensive, né sono comparsi alla riunione odierna;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione all'Apicella nell'art. 19 CGS;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Aniello Apicella, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Prato Calcio a Cinque l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 9 maggio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio